



# Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

---

## COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

---

**N. 92 del 07.10.2010**

**OGGETTO: Adeguamento principi di liberalizzazione esercizi di somministrazione alimenti e bevande. ESEGUIBILE.**

L'anno duemiladieci il giorno sette del mese di ottobre alle ore 13.00 nella sala delle adunanze della casa Comunale, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale, presieduta dal SINDACO ing. Antonio Sodano, si è riunita con i seguenti Assessori:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
COPPOLA RAFFAELE - Vice Sindaco	X	
ESPOSITO ALAIA FRANCESCO	X	
MARIANI MICHELANGELO	X	
MAUTONE FELICE	X	
MOLARO SEBASTIANO	X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dr.ssa Francesca Balletta, con le funzioni di cui all'art.97 comma 2 del TUEL 267/2000.

Il SINDACO, ing. Antonio Sodano, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, inseriti nella predetta proposta;

Ad unanimità di voti favorevoli resi per alzata di mano;

### DELIBERA

Approvare, come ad ogni effetto approva, l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale della presente;

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL 267/00.

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL SINDACO**

**F.TO ing. Antonio Sodano**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**F.TO dr.ssa Francesca Balletta**

---

**Per copia conforme all'originale**

**Marigliano 07.10.2010**

**IL RESPONSABILE SETTORE VII**

**Dr.ssa Giuseppa Capone**

---

Il sottoscritto Responsabile del Settore VII, visti gli atti d'ufficio,

**CERTIFICA**

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 07.10.2010 come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000 (N. 2180 REG. PUBBLICAZ.)
- E' trasmessa, contestualmente all'affissione all'Albo, ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art.125 del T.U. n.267/2000.

Marigliano, 07.10.2010

f.to Il messo comunale

**F.TO IL RESPONSABILE SETTORE**

**dr.ssa Giuseppa Capone**

---

**ESECUTIVITA'**

(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano, \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE SETTORE VII**

f.to Giuseppa Capone

# Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

=====

Settore VI

Responsabile: dr.ssa Carmela Aliperti

**OGGETTO:** Adeguamento principi di liberalizzazione esercizi di somministrazione alimenti e bevande.  
**ESEGUIBILE.**

*Parere in ordine alla regolarità tecnica:*

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

19.07.2010

**f.to Il responsabile del settore VI**

dott.ssa Carmela Aliperti

**CITTA' DI MARIGLIANO**

Provincia di Napoli

## PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTO: adeguamento principi di liberalizzazione esercizi di somministrazione alimenti e bevande;

### IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 3, comma 1. della legge n.287/1991, ha stabilito che l'apertura e il trasferimento degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono soggetti al rilascio di autorizzazione con l'osservanza di criteri previsti al successivo comma 4 dello stesso articolo; tale comma 5 ha prescritto che le Regioni dovevano individuare criteri e parametri per determinare il numero di autorizzazioni rilasciabili per l'esercizio delle predette attività;
- l'art. 2, comma 1, della legge n.25/1996 ha successivamente stabilito che, fino all'entrata in vigore del regolamento della legge n.287/1991, i sindaci, e non più le regioni, erano delegati a determinare i parametri e i criteri finalizzati al rilascio delle autorizzazioni per attività di somministrazione;
- questo Comune ha operato fino ad oggi sulla base di un regolamento con previsione di un contingente numerico. Quello attualmente in vigore, composto da n.20 articoli, è stato approvato con Ordinanza Sindacale n.135 del 31.10.2000. In effetti, ai sensi dell'art.2 della legge n.25/1996, il Sindaco doveva fissare i parametri numerici per zone, su parere della commissione prevista dall'art.6 della citata legge;
- Il regolamento di esecuzione della legge 287/91 non è stato mai emanato, ancorché la medesima normativa avesse previsto, all'art.12, che entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge fosse emanato il relativo regolamento di esecuzione, da adottarsi con decreto dei Ministeri del Commercio e dell'Interno;
- la Corte Costituzionale, con sentenza n.206 del 6.6.2001, a seguito di giudizio di legittimità costituzionale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.40, comma 1, lett.f, del DLGS 112/1998, ed ha negato la competenza statale a regolamentare la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, riconoscendone la relativa potestà alle regioni;
- Successivamente, la Legge Costituzionale n.3/2001 ha riformato il titolo V, parte seconda, della Costituzione stabilendo, tra l'altro, che le materie relative al commercio, somministrazione e polizia amministrativa rientrano nella competenza esclusiva delle Regioni;
- Il Decreto Legge n.223 del 4.7.2006 (cd. Bersani), convertito nella legge n.248/2006, all'art.3, comma 1, lett.d), in attuazione del Trattato CE (in particolare degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86), nonché dei principi costituzionali fondamentali sanciti dall'articolo 3 (principio di uguaglianza formale e sostanziale) e dall'articolo 41 (principio di libertà di iniziativa economica), nonché degli articoli 11 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione. ha disposto che "le attività commerciali, come individuate dal DLGS n.114/1998 e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale";
- Visto il parere del 7.6.2006 con il quale l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ribadisce che "l'esclusione delle attività di somministrazione alimenti e bevande, come bar, ristoranti, dall'applicazione dei principi di liberalizzazione introdotti dalla legge Bersani non può in alcun modo ritenersi giustificato da esigenze di interesse generale e costituire un ostacolo normativo al corretto funzionamento del mercato";
- Letta la sentenza n.430/2006 con la quale la Corte Costituzionale, a seguito di giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3 e 5 del predetto decreto legge, nel dichiarare inammissibili tali ricorsi, ha ritenuto legittimi gli interventi dello stesso decreto Bersani in ordine al divieto di porre limiti all'esercizio del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande, rimuovendo, in tal modo, i motivi di contrasto della disciplina del commercio con il principio della libera concorrenza ed eliminando, nel contempo, limiti e barriere all'accesso al mercato ed alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale;
- Rilevato che in questi ultimi si è formata una costante giurisprudenza amministrativa con pronuncia di accoglimento dei ricorsi relativi al diniego al rilascio di autorizzazioni all'esercizio di attività di somministrazione, precisando che la determinazione di quote definite di mercato, e per esso l'adozione di parametri numerici per i pubblici esercizi di somministrazione, si traduce in una ingiustificata pianificazione quantitativa dell'offerta in contrasto con quanto disposto dall'art.3 della legge n.248/2006;
- Rilevato, altresì, che la Regione Campania, in ordine ai principi introdotti dal decreto Bersani non ha, a tutt'oggi, adottato alcuna normativa in materia di disciplina dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

- Visto il Decreto Legislativo 26.03.2010 n.59 pubblicato sulla G.U. n.94 del 23.04.2010, Suppl. Ord. 75 recante” Attuazione della Direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi del mercato interno” il quale indica espressamente quale percorso prioritario quello di modernizzare, partendo dalla semplificazione amministrativa, utilizzando i criteri indicati tra i quali assumono particolare rilievo la limitazione dell’obbligo di autorizzazione preliminare alle attività di servizio, sostituendolo, tutte le volte che sia possibile, con la tacita autorizzazione da parte delle autorità competenti allo scadere di un determinato periodo e la previsione di requisiti per l’accesso all’attività solo se giustificata da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica o tutela dell’ambiente, sempre alla condizione che ciò sia conforme ai principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità ripetutamente richiamati;
- che lo stesso decreto all’art.64, comma 3, testualmente recita:” fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l’esigenza di garantire sia l’interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell’imprenditore al libero esercizio dell’attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all’apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell’esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione;
- Ritenuto fornire indirizzi in materia al Responsabile del Settore in particolare procedere a disapplicare il regolamento, composto da n.20 articoli e che prevede contingenti numerici per ciascuna macrozona approvato con Ordinanza Sindacale n.135 del 31.10.2000.
- Tanto premesso ;

#### PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono integralmente riportati, trascritti ed approvati:

- a. dare atto che in virtù del D.L. n.223/2006 come convertito nella legge n.248/2006 *“qualunque atto della amministrazione che introduca limiti quantitativi predeterminati si traduce in una ingiustificata pianificazione quantitativa della offerta, in contrasto con gli interessi generali. Pertanto limitazioni alla apertura di nuovi esercizi commerciali sono astrattamente possibili, ma assolutamente non possono fondarsi su quote di mercato predefinite. I comuni, in altri termini, non possono stabilire il numero massimo di esercizi in una certa area, poichè questo si risolve in un intervento di stampo dirigitico non conforme al principio della libera concorrenza”*.
- b. fornire indirizzi in materia al Responsabile del Settore in particolare procedere a disapplicare il regolamento, composto da n.20 articoli e che prevede contingenti numerici per ciascuna zona in cui è stato suddiviso il territorio comunale;
- c. Dare atto che, in attuazione della richiamata normativa, nelle more della individuazione di eventuali criteri qualitativi per particolari zone del territorio, ove ve ne fosse la necessità – art.64, comma 3 Dlgs n.59/2010, le autorizzazioni per esercizi di somministrazione alimenti e bevande potranno essere rilasciate secondo le procedure previste dall’art.64 del richiamato Decreto Legislativo n.59/2010.

IL SINDACO  
Ing. Antonio Sodano

